



Coni

GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING

Così composto:

n° 04/08

Avv. Luca Fiorimonte
 Avv. Luigi Di Maio
 Avv. Prof. Luca Marafioti
 Dott. Antonio Marra
 Prof. Marcello Chiarotti
 Dott.ssa Diana Bianchedi

Vice Presidente
 Componente giuridico ordinario
 Componente giuridico ordinario
 Componente giuridico ordinario relatore
 Componente tecnico non votante
 Componente tecnico atleta non votante

Decisione

Sull'appello proposto dalla WADA.

Avverso

la decisione 30.7.2007, n. 7 emessa dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C.

In data 11 marzo 2007 l'atleta Giuseppe Lanotte veniva sottoposto a controllo *antidoping* al termine della gara di Campionato di serie D (Girone H) Barletta/ Matera.

L'analisi del campione biologico effettuata dal Laboratorio Antidoping di Roma in data 6.4.2007 evidenziava la presenza di benzoilecgonina (metabolica della cocaina).

Con provvedimento 13.4.2007, n. 188NT la Commissione disciplinare sospendeva, in via cautelare, il tesserato Giuseppe Lanotte.

Veniva ascoltato dall'Ufficio della Procura Antidoping il 16 maggio 2007 per assumere informazioni. In tale sede, l'atleta negava di aver fatto uso di cocaina. Aggiungeva che la sostanza presente nel campione biologico esaminato sarebbe stata riconducibile all'utilizzo di anestetico locale (lidocaina), presente in alcune pomate utilizzate dal sig. Giocondo Franco – titolare del negozio – per praticargli un tatuaggio. Riferiva, infine, che l'esito della gara non sarebbe stato, in ogni caso, alterato, essendo entrato a dieci minuti dal termine della partita con il risultato di 3 a 1 per il Barletta; risultato rimasto invariato sino alla conclusione della partita.

In seguito l'atleta faceva pervenire all'U.P.A. ulteriore documentazione tra cui la certificazione medica del dott. Vito Lattanzio – medico sociale del Barletta – nella quale veniva evidenziato che la lidocaina, presente nelle pomate "ortodermina pom, luan pomata", non avrebbe migliorato la prestazione agonistica.

Con atto del 6.6.2007, la Procura Antidoping deferiva il calciatore Giuseppe Lanotte alla Corte d'Appello Federale per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 10.2 del Regolamento Antidoping nella misura di due anni di squalifica.

In tale occasione l'Ufficio della Procura, richiamati gli esiti delle analisi, che evidenziavano la presenza della suindicata sostanza, riconosceva la piena responsabilità dell'incolpato, non avendo l'atleta fornito alcuna convincente prova liberatoria richiesta.



Coni



dalla vigente normativa per giustificare l'applicazione della diminuzione di cui all'art. 10.5.2. del Regolamento Antidoping.

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1/CDN del 6 luglio 2007 la Commissione Disciplinare Nazionale, accoglieva le conclusioni svolte dall'UPA circa la responsabilità del deferito infliggendogli la sanzione della squalifica di due anni.

Avverso detta pronuncia l'interessato presentava appello dinanzi alla Corte di Giustizia Federale ammettendo - a parziale rettifica di quanto in precedenza affermato - di aver fatto uso di cocaina.

All'udienza del 30.7.2007, la Corte di giustizia federale, sentite le dichiarazioni del Procuratore antidoping Tammaro Maiello - che riconosceva la fattiva collaborazione prestata dall'atleta - e le considerazioni conclusive dell'Avv. Michele Cozzone per conto di Giuseppe Lanotte, in riforma della decisione impugnata riduceva ad anni uno la sanzione inflitta al calciatore.

Con atto inviato il 23.1.2008 interponeva appello, dinanzi a questo Giudice, l'Agenzia Mondiale Antidoping, denunciando la mancata applicazione dell'art. 19.2. (che prevede due anni di squalifica nel caso venga accertata la presenza di sostanze vietate negli atleti sottoposti a controlli).

A sostegno dell'introdotta impugnativa la WADA ha dedotto: 1) violazione della normativa antidoping (art. 1.2), poiché entrambi i campioni A e B erano stati analizzati da un laboratorio accreditato WADA ed entrambi avrebbero rivelato la presenza di un metabolite della cocaina; 2) violazione dell'art. 19.5. delle Norme CONI, in quanto le circostanze fornite dall'atleta sullo stato di prestazione in cui si era trovato a seguito di spiacevoli eventi familiari, non avrebbero potuto giustificare la riduzione della sanzione.

Ad avviso della WADA il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Giustizia Federale sarebbe in contrasto con il fondamentale principio della responsabilità oggettiva, recepito dalla normativa antidoping.

A tal proposito l'Agenzia ricorrente evidenzia l'assoluta inosservanza delle "giuste precauzioni" da parte dell'atleta, avendo il Lanotte ommesso di informarsi sulla natura della sostanza inalata.

Conclude sul punto la WADA rilevando che se un giocatore assume per inalazione una polvere, ignorandone il contenuto, ne accetta inevitabilmente il rischio.

Detto ordine d'idee deve essere pienamente condiviso.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, né il comportamento assunto - in seconda battuta - dall'atleta, il quale ha fornito, mediante dichiarazione integrativa, la nuova versione dei fatti, né l'allegata eccezionalità dell'evento nella vita personale ed agonistica del calciatore, possono ritenersi elementi significativi idonei a modificare il disvalore del suindicato episodio.

L'assunzione di cocaina costituisce, come puntualmente rilevato dalla WADA, un fatto "oggettivamente" grave, in cui disvalore sportivo e sociale coincidono; di tal che la possibilità da parte del Giudice di contenere la pena postulerebbe la piena ammissione dell'atleta, che - nel caso di specie - vi è stata solo in parte, non avendo l'odierno resistente fornito le identità delle persone che gli hanno procurato la sostanza vietata.

Se è vero che la funzione della diminuzione è, tendenzialmente, quella di adeguare la sanzione al reale disvalore del fatto contestato, nel caso di specie, tale opera di

**Coni**

individualizzazione avrebbe potuto esprimersi, come accennato, nei limiti della completa confessione.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

P.Q.M.

Il G.U.I., sul ricorso proposto dalla WADA avverso la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., visto l'art. 10.2 del Regolamento Antidoping, in riforma della decisione impugnata infligge all'atleta Giuseppe Lanotte la sanzione della squalifica di 2 anni, dedotto il presofferto.

Riserva il deposito della motivazione in giorni 30.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla F.I.G.C., alla Federazione Internazionale di riferimento e alla WADA.

Roma li 26 febbraio 2008

Il componente estensore
Dott. Antonio M. Marra

Il Vice Presidente
Avv. Luca Fiorimonte